

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.12.2008
C(2008) 7733 definitivo

NON DESTINATO ALLA
PUBBLICAZIONE

**DECISIONE DI CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER
UN'AZIONE**

del 5.12.2008

**riguardante la concessione di un contributo finanziario della Comunità relativo a
progetti di interesse comune "Nuovo collegamento ferroviario Lione-Torino – Parte
comune franco-italiana della sezione internazionale" - 2007-EU-06010-P - nel campo
delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T)**

DECISIONE DI CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER UN'AZIONE

del 5.12.2008

riguardante la concessione di un contributo finanziario della Comunità relativo a progetti di interesse comune "Nuovo collegamento ferroviario Lione-Torino – Parte comune franco-italiana della sezione internazionale" - 2007-EU-06010-P - nel campo delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T)

(I TESTI IN LINGUA FRANCESE E ITALIANA SONO I SOLI FACENTI FEDE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia;¹

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 680/2007, il contributo finanziario della Comunità a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee deve limitarsi ai soli progetti di interesse comune individuati in conformità dell'articolo 155 del trattato.
- (2) La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² stabilisce gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e identifica i progetti di interesse comune.
- (3) L'azione cui si riferisce la presente decisione è un progetto di interesse comune e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla decisione n. 1692/96/CE.
- (4) L'azione cui si riferisce la presente decisione contribuisce agli obiettivi stabiliti dal programma di lavoro (programma di lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013, C(2007)3512 del 23 luglio 2007).
- (5) In conformità al programma di lavoro, il 25 maggio 2007 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare proposte per la concessione del contributo finanziario comunitario.

¹ GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

² GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 23.9.2006, pag. 33).

- (6) La selezione e l'importo massimo complessivo del contributo finanziario sono stati decisi con decisione C(2008)602 della Commissione, del 19 febbraio 2008, in conformità al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 680/2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 - FINALITÀ DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO

- (1) Un contributo finanziario è concesso alla
- Repubblica francese
- Repubblica italiana
- in appresso "i beneficiari"
- per l'azione denominata "Nuovo collegamento ferroviario Lione-Torino Parte comune franco-italiana della sezione internazionale" (in prosieguo "l'azione"), ai termini e alle condizioni stabiliti nella presente decisione e nei relativi allegati.
- (2) I beneficiari si impegnano a fare quanto è in loro potere per realizzare, sotto la propria responsabilità, l'azione descritta nell'**Allegato II**.

Articolo 2 - FINANZIAMENTO DELL'AZIONE

Ai beneficiari è concesso un contributo finanziario comunitario non superiore a 671 800 000 (in lettere: seicentosestantunomilioniottocentomila) EUR.

Articolo 3- CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Tutti gli altri termini e condizioni applicabili alla presente decisione sono specificati negli allegati in seguito indicati. In caso di conflitto tra le disposizioni di questi documenti, è stabilito il seguente elenco in ordine d'importanza decrescente:

- Allegato I Condizioni particolari
- Allegato II Descrizione dell'azione
- Allegato III Condizioni generali

Articolo 4 - DESTINATARI

Sono destinatari della presente decisione:

1. la Repubblica francese
 2. la Repubblica italiana
- e il coordinatore:
3. Lyon Turin Ferroviaire SAS

Société par actions simplifiée

43955695200018

1091 Avenue de la Boisse, BP 80631

Republique française - 73006 Chambéry Cedex

Fatto a Bruxelles 5.12.2008

Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria

ALLEGATO I: CONDIZIONI PARTICOLARI

Articolo I.1: Finanziamento dell'azione

1. Il bilancio di previsione relativo all'azione (**articolo II.3.3**) indica dettagliatamente i costi ammissibili al finanziamento comunitario in base alle disposizioni dell'**articolo III.3.7**, nonché l'insieme delle entrate (cfr. **articolo II.3.2**) che consentiranno il pareggio di bilancio rispetto ai costi dell'azione.
2. I costi totali ammissibili dell'azione per la quale è concesso il finanziamento comunitario (cfr. **articolo II.3.1**) sono riportati nel bilancio indicativo di cui all'**articolo II.3.3**.
3. La Commissione assume a proprio carico un importo massimo, indicato all'articolo 2 della presente decisione, dei costi totali ammissibili di cui al paragrafo 2 pari al 50% per gli studi e al 27% per i lavori.
4. L'importo definitivo del contributo finanziario è determinato secondo quanto indicato all'**articolo III.3.8**.
5. Il contributo finanziario comunitario non copre l'integralità dei costi dell'azione. Le fonti di finanziamento diverse da quelle comunitarie e i relativi importi sono indicati nel bilancio di previsione di cui agli **articoli II.3.2 e II.3.3**.

Articolo I.2: Pagamenti

I.2.1 Prefinanziamento

1. Entro 45 giorni di calendario dalla data di ricevimento della decisione notificata, è versato al beneficiario il primo pagamento di prefinanziamento corrispondente alla prima rata di cui all'**articolo II.3.5** pari a 6 250 000 (in lettere: seimilioniduecentocinquantamila) EUR.

2. ULTERIORI PAGAMENTI DI PREFINANZIAMENTO

Ulteriori pagamenti di prefinanziamento possono essere effettuati per ogni rata successiva (come previsto nell'**articolo II.3.5**) in funzione dei seguenti criteri:

- (a) disponibilità del finanziamento comunitario;
- (b) costi effettivi totali ammissibili sostenuti per l'esecuzione dell'azione nei periodi precedenti;
- (c) spese previste per il periodo oggetto del prefinanziamento, in base alle previsioni del beneficiario nella relazione sullo stato di avanzamento dell'azione di cui all'**articolo I.3.2**.

In nessun caso possono essere autorizzati ulteriori prefinanziamenti se rimangono ancora da liquidare più di due versamenti di prefinanziamento precedenti.

La Commissione informa il beneficiario dell'importo di ogni ulteriore versamento di prefinanziamento al momento della decisione relativa alla rata del periodo in questione.

I.2.2 Pagamenti intermedi

1. I pagamenti intermedi sono ammissibili solo a condizione di soddisfare i criteri seguenti:
 - (a) la Commissione ha notificato l'approvazione della(e) corrispondente(i) relazione(i) sullo stato di avanzamento di cui all'**articolo I.3.2**;
 - (b) la richiesta di pagamento è fornita nella forma comunicata dalla Commissione entro i limiti di cui all'**articolo I.3.1**, paragrafo 1, e include tutte le ulteriori informazioni ivi indicate;
 - (c) i costi ammissibili sostenuti e dichiarati che superano l'importo del bilancio corrispondente per la prima delle rate precedenti che non è ancora stata completamente liquidata, conformemente all'**articolo II.3.5**.
2. In nessuna circostanza possono rimanere non liquidate più di tre rate successive.
3. L'importo del pagamento intermedio è stabilito in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti, indicati nella(e) richiesta(e) (cumulative) di pagamento e approvate dalla Commissione (**articolo I.3.1**, paragrafi 2 e 3). Il pagamento include la detrazione dell'importo totale di uno o più importi di prefinanziamento non liquidati versati nell'ambito della prima rata di prefinanziamento.
4. Il pagamento intermedio è versato al beneficiario entro 45 giorni di calendario successivi alla data alla quale la Commissione ha approvato i documenti che accompagnano la richiesta di pagamento intermedio.
5. Questo termine di pagamento può essere sospeso dalla Commissione secondo la procedura di cui all'**articolo III.3.6**.

I.2.3 Pagamento del saldo

1. La richiesta di pagamento del saldo deve essere accompagnata dalla relazione tecnica finale e dal rendiconto finanziario finale di cui all'**articolo I.3.4** e all'**articolo III.3.5**.
2. Il pagamento che costituisce il saldo del contributo finanziario, determinato a norma dell'articolo III.3.8, è versato al beneficiario entro i 45 giorni di calendario successivi alla data alla quale la Commissione ha approvato la relazione tecnica che accompagna la richiesta di pagamento del saldo (cfr. **articolo I.3.1**, paragrafi 2 e 3). Questo termine di pagamento può essere sospeso dalla Commissione secondo la procedura di cui all'**articolo III.3.6**.

Articolo I.3: Relazioni

I.3.1 Disposizioni generali

1. I modelli obbligatori relativi alla presentazione di relazioni, rendiconti finanziari e altri documenti di cui al presente articolo sono trasmessi al beneficiario almeno 6 mesi prima della data di presentazione del relativo documento.
2. Le relazioni tecniche, i rendiconti finanziari e gli altri documenti di cui al presente articolo devono essere presentati in una delle tre lingue di lavoro, in due copie identiche su carta nonché in formato elettronico.
3. Salvo disposizioni contrarie, la Commissione dispone di 60 giorni di calendario dal ricevimento della relazione per approvarla o respingerla. Il beneficiario dispone di 60 giorni di calendario per trasmettere informazioni complementari o una nuova relazione.
4. Se non perviene alcuna risposta della Commissione entro 60 giorni di calendario, inizia a decorrere il termine di pagamento.

I.3.2 Relazioni sullo stato di avanzamento dell'azione

1. Il beneficiario presenta una relazione sullo stato di avanzamento dell'azione entro il 31 marzo di ogni anno di calendario.
2. La relazione deve includere/trattare i seguenti elementi:
 - (a) il numero della decisione, il numero dell'azione, il modo di trasporto e il progetto di interesse comune cui si riferisce;
 - (b) il nome e i dati di contatto della persona che rappresenta il beneficiario ed è responsabile dell'attuazione dell'azione o della preparazione della relazione;
 - (c) la convalida dello Stato membro interessato (se il beneficiario non è uno Stato membro);
 - (d) informazioni sui progressi dell'azione;
 - (e) informazioni finanziarie sulle spese passate, nonché stime rivedute dei costi per i successivi periodi di riferimento e l'azione nel suo insieme;
 - (f) indicazioni sull'eventuale applicazione di procedure di appalti pubblici ai nuovi contratti firmati nel periodo di riferimento; se tali procedure non sono state applicate, occorre presentare spiegazioni e documenti giustificativi;
 - (g) altre fonti di finanziamento UE (FESR, FC, FPR, ecc.) utilizzate per il progetto globale di interesse comune (ad es. fasi precedenti o successive non contemplate dalla presente decisione di concessione del contributo finanziario);
 - (h) informazioni ambientali;
 - (i) informazioni sulla pubblicizzazione dell'azione.

I.3.3 Rendiconto finanziario intermedio

Il rendiconto finanziario intermedio deve includere/trattare i seguenti elementi:

- (a) informazioni finanziarie;
- (b) indicazioni sull'applicabilità delle procedure per gli appalti pubblici ai nuovi contratti firmati nel periodo di riferimento; in caso di applicabilità, la conferma della loro effettiva applicazione; in caso di mancata applicazione, occorre fornire spiegazioni e documenti giustificativi;
- (c) altre fonti di finanziamento UE (FESR, FC, FPR, ecc.) utilizzate per il progetto globale di interesse comune (ad es. fasi precedenti o successive non contemplate dalla presente decisione di concessione del contributo finanziario);
- (d) convalida del rendiconto da parte dello Stato membro interessato (se indicato all'**articolo 4 della presente decisione**);
- (e) certificazione della veridicità e della conformità dei costi sostenuti in linea con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 680/2007.

I.3.4 Relazione di attività e rendiconto finanziario finali

1. Il beneficiario presenta la relazione finale entro 12 mesi dalla data di completamento dell'azione di cui all'**articolo II.2.1**.
2. La relazione finale deve includere/trattare i seguenti elementi:
 - (a) il numero della decisione, il numero dell'azione, il modo di trasporto e il progetto di interesse comune cui si riferisce;
 - (b) il nome e i dati di contatto della persona che rappresenta il beneficiario ed è responsabile del monitoraggio e/o dell'attuazione dell'azione o dell'elaborazione della relazione finale;
 - (c) gli obiettivi dell'azione;
 - (d) la descrizione generale dell'azione;
 - (e) informazioni tecniche sulle modalità di attuazione dell'azione;
 - (f) informazioni finanziarie;
 - (g) indicazioni sull'applicabilità delle procedure per gli appalti pubblici ai nuovi contratti firmati nel periodo di riferimento; in caso di applicabilità, la conferma della loro effettiva applicazione; in caso di mancata applicazione, occorre fornire spiegazioni e documenti giustificativi;
 - (h) altre fonti di finanziamento UE (FESR, FC, FPR, ecc.) utilizzate per il progetto globale (ad es. fasi precedenti o successive non contemplate dalla presente decisione di concessione del contributo finanziario);
 - (i) informazioni ambientali;

- (j) informazioni sulla pubblicizzazione dell'azione;
- (k) convalida della relazione da parte dello Stato membro interessato (se indicato all'**articolo 4** della presente decisione di concessione del contributo finanziario);
- (l) certificazione della veridicità e della conformità dei costi sostenuti in linea con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 680/2007.

Articolo I.4: Clausole facoltative

I.4.1 Prescrizioni ambientali

La Commissione si riserva il diritto di applicare le misure di cui all'**articolo III.4** nel caso in cui il beneficiario non trasmetta alla Commissione la documentazione completa prescritta dalla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici o dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna o dalla direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque oppure da qualsiasi altra normativa ambientale pertinente elencata nel modulo della domanda (parte: conformità alla politica ambientale comunitaria).

I.4.2 Coordinatore

1. Designazione, poteri e obblighi del coordinatore:

Il coordinatore della presente azione è:

- Lyon Turin Ferroviaire SAS
- 1091 Avenue de la Boisse, BP 80631,
- Republique française - 73006 Chambéry Cedex

Il coordinatore (opzioni, dettagli che devono essere concordati dai cobeneficiari):

- (a) funge da intermediario per tutte le comunicazioni tra i cobeneficiari e la Commissione, in conformità all'**articolo III.1.2**. Salvo espressa disposizione contraria della presente decisione, qualsiasi richiesta della Commissione concernente la decisione di concessione del contributo finanziario è rivolta al coordinatore, che risponde in merito;
- (b) è responsabile della fornitura alla Commissione di tutti i documenti e le informazioni che possono essere richiesti a norma della decisione di concessione del contributo finanziario, in particolare in relazione alle richieste di pagamento. Il coordinatore non delega alcuna parte di questo compito ai cobeneficiari o a terzi. Qualora siano richieste informazioni dai cobeneficiari, il coordinatore sarà responsabile dell'ottenimento e della verifica di tali informazioni, nonché della loro trasmissione alla Commissione;

- (c) informa i cobeneficiari di qualsiasi evento che a sua conoscenza può avere gravi ripercussioni sull'attuazione dell'azione;
- (d) informa la Commissione di trasferimenti tra voci di costi ammissibili, in conformità all'**articolo III.2.7**;
- (e) prende le disposizioni necessarie per fornire la garanzia finanziaria o la fideiussione in solido dei cobeneficiari partecipanti all'azione, se richiesta, a norma dell'**articolo I.2.1**;
- (f) stabilisce le richieste di pagamento a nome dei cobeneficiari, indicando la quota esatta e l'importo assegnato ad ogni cobeneficiario in conformità alla decisione di concessione del contributo finanziario, ai costi ammissibili stimati di cui all'**articolo II.3.1** e ai costi effettivamente sostenuti. Tutti i pagamenti da parte della Commissione sono versati sui conti bancari di cui all'**articolo III.3.1**;
- (g) se designato unico destinatario dei pagamenti per conto di tutti i cobeneficiari, garantisce che vengano versati ai cobeneficiari tutti i pagamenti dovuti entro i termini seguenti: entro 45 giorni di calendario dal giorno in cui l'importo è stato accreditato sul conto bancario di cui all'**articolo III.3.1** il coordinatore trasferisce ad ogni cobeneficiario gli importi corrispondenti alla loro partecipazione all'azione, in conformità della relativa quota pro rata dei costi stimati, come indicato nella ripartizione di cui all'**articolo II.3.3**, quando vengono effettuati prefinanziamenti e della quota dei costi convalidati effettivamente sostenuti quando vengono effettuati altri pagamenti. Il coordinatore informa la Commissione della distribuzione del contributo finanziario comunitario tra i cobeneficiari e della data del trasferimento;
- (h) è responsabile, nel caso di audit, controlli o valutazioni, di cui all'**articolo III.6**, della messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria, inclusi i conti dei cobeneficiari, i documenti contabili originali e le copie firmate dei subappalti eventualmente conclusi dai cobeneficiari.

2. Obblighi dei cobeneficiari:

I cobeneficiari (opzioni, dettagli che devono essere concordati dai cobeneficiari):

- concordano le disposizioni necessarie per la corretta esecuzione dell'azione; [si suppone che i beneficiari abbiano concluso un accordo interno di cooperazione riguardante il loro funzionamento e coordinamento interni. L'accordo di cooperazione deve includere tutti gli aspetti necessari per la gestione dei cobeneficiari e l'attuazione dell'azione;]
- trasmettono al coordinatore i dati necessari per la stesura delle relazioni, dei rendiconti finanziari e degli altri documenti previsti nella decisione di concessione del contributo finanziario e nei relativi allegati;
- garantiscono che tutte le informazioni che devono essere fornite alla Commissione siano inoltrate tramite il coordinatore, salvo specifica disposizione contraria prevista nella decisione di concessione del contributo finanziario;

- informano il coordinatore di qualsiasi evento che a loro conoscenza possa avere ripercussioni gravi sull'azione o ritardarne l'attuazione;
- informano il coordinatore dei trasferimenti tra voci di costi ammissibili, come previsto all'articolo II.3.3;
- forniscono al coordinatore tutti i documenti necessari in caso di audit, controlli o valutazioni, come indicato all'articolo III.6.

ALLEGATO II: DESCRIZIONE DELL'AZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE

Articolo II.1: Contributo finanziario concesso

II.1.1 Forma del contributo finanziario concesso

Sovvenzione per lavori e studi

II.1.2 Progetto di interesse comune

0602 Galleria del Moncenisio, sezione transfrontaliera

Articolo II.2: Informazioni tecniche

II.2.1 Periodo di attuazione dell'azione

1. Data d'inizio dell'azione: 1.1.2007.
2. Data di completamento dell'azione: 31.12.2013.

II.2.2 Luogo di esecuzione dell'azione

1. Stati membri: Francia, Italia
2. Regioni (secondo la nomenclatura NUTS 2): Francia: Rhône-Alpes / Italia: Piemonte
3. Coordinate geografiche:

	Long (X)*	Lat (Y)*
Punto di inizio	6°20'54"	45°16'56"
Punto 1 intermedio	6°23'17"	45°15'43"
Punto 2 intermedio	6°28'19"	45°14'26"
Punto 3 intermedio	6°35'08"	45°12'49"
Punto 4 intermedio	6°44'11"	45°12'58"
Punto 5 intermedio	6°54'16"	45°10'42"
Punto 6 intermedio	6°55'31"	45°10'12"
Punto 7 intermedio	6°59'05"	45°07'32"
Punto 8 intermedio	6°59'15"	45°07'27"
Punto 9 intermedio	7°14'19"	45°06'22"
Punto 10 intermedio	7°16'20"	45°06'36"
Punto finale	7°18'35"	45°06'14"

*La longitudine e la latitudine devono essere indicate con sette cifre (segno + o - seguito da tre cifre e da quattro decimali).

II.2.3 Attività e tappe dell'azione

1. Obiettivi principali dell'azione

L'azione riguarda la parte comune franco-italiana della sezione internazionale, l'anello centrale del nuovo collegamento ferroviario Lione - Torino, che fa parte del corridoio n. V.

Il collegamento Lione - Torino è costituito da 3 parti:

- Una parte francese, il cui committente è il gestore della rete ferroviaria francese (RFF), che si estende dall'est di Lione a Saint-Jean de Maurienne (escluso);

Una parte comune franco-italiana, il cui committente è LTF, da Saint Jean de Maurienne alla zona di Sant'Antonino - Vaie, nella piana delle Chiuse;

Una parte italiana, il cui committente è il gerente della rete ferroviaria italiana (RFI), che si estende da Chiusa San Michele a Settimo Torinese.

La presente decisione riguarda la "parte comune franco-italiana". La parte comune è lunga circa 80 km. Le opere principali previste dal progetto sono le seguenti:

- i raccordi con la linea storica a Saint-Jean de Maurienne;
- le installazioni di esercizio (fra cui una stazione internazionale viaggiatori), di manutenzione e di sicurezza di Saint-Jean de Maurienne, a est della RD906 (che segna il limite della parte francese); il viadotto sul fiume Arc e il passaggio sotto la RN6 e la A43;
- la « galleria di base » di 57,1 km;
- le installazioni di esercizio (fra cui una stazione internazionale di viaggiatori), di manutenzione e di sicurezza di Susa;
- la galleria dell'Orsiera, lunga 11,4 km;
- le installazioni di esercizio e di sicurezza nella piana delle Chiuse;
- i raccordi con la linea storica nella piana delle "Chiuse";
- le località di deposito del materiale di sterro;
- gli interventi d'inserimento del progetto nei territori attraversati.

La concessione dell'aiuto finanziario comunitario all'azione in questione è subordinata al rispetto della normativa ambientale, in particolare delle disposizioni contenute nelle direttive VIA, VAS, Natura e "acque". Le valutazioni obbligatorie devono essere debitamente completate e approvate dall'autorità competente secondo la legislazione nazionale prima dell'inizio dell'intervento fisico descritto nelle attività di seguito elencate.

2. Attività

Numero dell'attività	Denominazione dell'attività	Data d'avvio indicativa	Data indicativa della conclusione	Numero della tappa
1	Completamento delle ricognizioni in corso in Francia (studi)	1 1 2007	30 11 2013	2, 4
2	Auscultazioni e monitoraggio delle discenderie (studi)	1 1 2008	30 10 2013	2, 4, 12
3	Discenderia di Saint Martin la Porte (studi)	1 5 2007	15 5 2010	12
4	Direzione dei lavori LTF (studi)	1 1 2007	31 12 2010	
5	Galleria di Saint Martin la Porte (studi)	1 9 2010	31 8 2012	12, 14
6	Galleria della Maddalena (studi)	1 1 2010	31 12 2013	8, 10
7	Complementi e revisioni del Progetto preliminare sommario/Progetto preliminare e Progetto preliminare di riferimento/Progetto definitivo (studi)	1 1 2007	5 8 2012	3, 5, 13, 16, 17, 18
8	Ricognizioni ambientali (studi)	1 10 2008	31 12 2011	16
9	Sondaggi (studi)	1 9 2009	30 11 2010	7, 15
10	Acquisizioni fondiarie, deviazione di reti, interventi per l'inserimento dei cantieri (lavori)	1 1 2009	31 8 2013	1, 6, 9, 17
11	Altre spese di direzione dei lavori (lavori)	1 7 2009	31 12 2013	6, 11
12	Lavori di prima fase	1 4 2012	31 12 2013	1, 6, 9, 17, 19
13	Lavori di seconda fase	1 9 2012	31 12 2013	1, 6, 9, 17, 20, 21

3. Descrizione dell'attività

- Attività 1 - Completamento delle ricognizioni in corso in Francia (studi)

Questi riconoscimenti riguardano le discenderie di La Praz e di Modane in Francia. Per la discenderia di La Praz, i lavori considerati nella presente decisione sono la continuazione delle attività iniziate nell'ambito della decisione del 2005. La stima comprende una riserva per rischi geologici che permetta di fare fronte a condizioni

d'avanzamento dello scavo più sfavorevoli di quelle inizialmente previste nel contratto e già in parte riscontrate.

- Attività 2 - Auscultazioni e monitoraggio delle discenderie (studi)

Si tratta delle attività di verifica del comportamento delle opere di ricognizione (verifica delle convergenze, rilevazioni degli arrivi d'acqua ed altre rilevazioni utili per la conoscenza dei terreni ed il comportamento delle opere) fino all'avvio dei lavori nel 2013.

- Attività 3 - Discenderia di Saint Martin la Porte (studi)

Si tratta del completamento della discenderia di Saint Martin la Porte a partire dal punto metrico (pm) 1545 e fino al pm 2280, sezione di discenderia che comporta una modifica del tracciato rispetto al programma precedente.

- Attività 4 – Direzione dei lavori LTF (studi)

Si tratta delle spese di direzione dei lavori a carico di LTF per condurre a termine tutte le attività di studio e di ricognizione, in conformità all'incarico affidatole nell'ambito del Trattato di Torino.

- Attività 5 - Galleria di Saint Martin la Porte (studi)

Si tratta della realizzazione di una galleria di ricognizione di 600 metri (in due sezioni successive di 300 metri) verso est, a partire dalla base della discenderia.

- Attività 6 - Galleria della Maddalena (studi)

Si tratta della realizzazione della galleria, lunga circa 8 800 m, che permetterà la ricognizione dei terreni interessati dal nuovo tracciato della galleria di base in Italia. Lo sbocco della galleria è situato nel comune di Chiomonte e raggiunge il sito d'intervento previsto nel progetto della galleria di base, vicino alla frontiera francese. La galleria sarà scavata in parte con il metodo tradizionale, in parte mediante TBM (Tunnel Boring Machine). I lavori saranno iniziati soltanto dopo realizzazione di una valutazione d'impatto ambientale, in conformità con le normative vigenti.

- Attività 7 - Complementi e revisioni del Progetto preliminare sommario/Progetto preliminare e Progetto preliminare di riferimento/Progetto definitivo (studi)

Si tratta essenzialmente:

- dell'insieme dei complementi e delle revisioni di studi funzionali, tecnici ed ambientali resi necessari dalla modifica del tracciato in territorio italiano (revisioni del PP e del PD),

- revisioni di studi rese necessarie dal nuovo calendario di realizzazione del progetto (revisione degli studi di traffico, degli studi socioeconomici, giuridici, finanziari, ecc.),

- delle procedure relative alla DUP (Dichiarazione di Pubblica Utilità) locale a Villarodin le Bourget in Francia, e procedure d'autorizzazione del progetto in Italia,

- della revisione finale del Progetto preliminare di riferimento (Avant Projet de Référence - APR)/Progetto di riferimento (PR) del progetto che sarà effettuata prima delle gare di realizzazione, in particolare per tenere conto di tutti i risultati delle ricognizioni realizzate. Il PP e il PD comprenderanno tutti gli studi ambientali necessari, in conformità con le procedure italiane ed europee (VIA, procedura Espoo, SIC, ecc.). La DUP locale di Villarodin le Bourget si baserà anche su studi ambientali.

- Attività 8 - Ricognizioni ambientali (studi)

Questo programma comprende in particolare le seguenti ricognizioni ambientali:

- Ricognizioni geologiche di superficie;

- Rilevamenti idraulici ed idrogeologici: Dora, fiumi principali, piezometri e sorgenti, ecc.;

- Rilevamenti sulle altre componenti ambientali: aria, rumore, vibrazioni, fauna, flora, ecc.

Alcuni rilevamenti proseguiranno durante la fase di costruzione. I costi corrispondenti sono stati inclusi, a partire dal 2012, nelle spese di direzione dei lavori a carico del promotore pubblico.

- Attività 9 - Sondaggi (Studi)

Si tratta da un lato delle ricognizioni geofisiche e dei sondaggi complementari in territorio italiano resi necessari dalla modifica del tracciato e dall'altro del completamento del programma dei sondaggi in Francia. I riconoscimenti geotecnici comportano sondaggi, ricognizioni geofisiche, prove di laboratorio (tra cui ricognizioni dirette a verificare l'eventuale presenza di amianto e la radioattività), ecc.

- Attività 10 - Acquisizioni fondiari, deviazione di reti, interventi per l'inserimento dei cantieri (lavori)

Si tratta di quanto segue:

- acquisizioni fondiari, deviazione di reti e ripristini stradali necessari per la liberazione dei terreni interessati temporaneamente o definitivamente dai lavori,

- opere di raccordo con le reti elettriche nazionali,

- diversi interventi per l'inserimento dei cantieri.

- Attività 11 - Altre spese di direzione dei lavori (lavori)

Si tratta delle spese di direzione dei lavori a carico del promotore pubblico per condurre a termine tutte le attività necessarie alla preparazione, all'attuazione ed alla verifica della realizzazione dei lavori nelle varie fasi (procedure, acquisizioni fondiari, deviazione delle reti, gare d'appalto, verifica dei lavori, collaudi, ecc.) ed in particolare:

- gli studi funzionali, tecnici, giuridici e finanziari di sua competenza,
- le procedure di qualsiasi tipo relative alla realizzazione ed all'inserimento del progetto,
- la pianificazione ed il controllo di gestione del progetto,
- la convalida degli studi delle imprese responsabili dei lavori, il controllo dei lavori ed il controllo della sicurezza dei cantieri.

- Attività 12 - lavori di prima fase

I primi lavori saranno realizzati dal promotore pubblico nel quadro di contratti specifici. Questi lavori saranno avviati dal promotore pubblico non appena saranno state ottenute le autorizzazioni. Una volta completati, i lavori di prima fase saranno messi a disposizione dell'impresa di progettazione-costruzione. Questi lavori comprendono:

- alcune opere necessarie per la logistica e per la ventilazione delle gallerie degli attacchi intermedi (ad esempio la realizzazione del pozzo di Avrieux e la sistemazione delle discenderie e delle gallerie),
- piattaforme, siti di deposito e attrezzature di cantiere (indipendenti dai metodi di impresa),
- la deviazione o la riconfigurazione di alcune infrastrutture esistenti, come ad esempio la linea storica, le infrastrutture stradali o le opere idrauliche, e diversi altri lavori nelle zone all'aperto,
- determinati lavori che permettano alle collettività di realizzare immediatamente le opere di sistemazione territoriale ed urbana atte a ridurre o a compensare gli impatti legati alla presenza di un cantiere per molti anni

- Attività 13 - Lavori di seconda fase

La pianificazione globale dei lavori di "progettazione-costruzione" trascende l'ambito della presente decisione e si estende su un arco di circa 10 anni a partire dall'ordine di servizio di inizio dei lavori. Le attività contemplate dalla presente decisione sono le seguenti:

- mobilitazione dei mezzi in personale (in particolare personale specializzato),
- acquisizione dei materiali ed attrezzature necessari per la realizzazione dei lavori,

- studi di realizzazione,
- impianti da cantiere, logistica, ecc.,
- attrezzature e disposizioni legate alla salute e alla sicurezza per tutti i cantieri,
- spese varie (assicurazioni, spese per gare d'appalto, ecc..)

4. Tappe

Numero della tappa [come indicato al paragrafo 2]	Denominazione della tappa	Data indicativa prevista	Mezzi di verifica
1	Emissione del decreto di dichiarazione di utilità pubblica in Francia	31 12 2007	Pubblicazione del decreto
2	Completamento della discenderia di Modane	31 1 2008	Verbale di ricezione dei lavori
3	Fine del Progetto preliminare (compresi gli studi ambientali)	28 2 2008	Pubblicazione del progetto preliminare
4	Completamento della discenderia di La Praz	30 4 2009	Verbale di ricezione dei lavori
5	Inizio degli studi per il Progetto preliminare	30 5 2009	Ordine di servizio
6	Accordo tra i due Stati	31 7 2009	Firma dell'accordo
7	Inizio dei sondaggi in Italia	30 9 2009	Ordine di servizio
8	Accordo di realizzazione della galleria della Maddalena	30 11 2009	Decisione della conferenza dei servizi
9	Rilascio della DUP complementare in Francia	31 12 2009	Pubblicazione della DUP
10	Inizio dei lavori della galleria della Maddalena	31 1 2010	Ordine di servizio
11	Creazione del promotore pubblico	31 1 2010	Deposito degli statuti
12	Completamento della discenderia di Saint Martin	31 5 2010	Verbale di ricezione dei lavori
13	Inizio degli studi per il Progetto definitivo	30 9 2010	Ordine di servizio
14	Inizio dei lavori della galleria di Saint Martin la Porte	30 9 2010	Ordine di servizio
15	Fine dei sondaggi in Italia	30 11 2010	Rapporti dei sondaggi
16	Fine del Progetto definitivo (compresi gli studi ambientali)	31 7 2011	Pubblicazione del progetto definitivo
17	Approvazione del progetto definitivo in Italia	28 2 2012	Decisione della conferenza dei servizi
18	Fine della revisione finale del Progetto preliminare di riferimento	31 7 2012	Pubblicazione del Progetto preliminare di riferimento rivisto
19	Inizio dei lavori di prima fase	30 4 2012	Ordine di servizio
20	Indizione della gara d'appalto per i lavori principali	30 9 2012	Invio ai candidati del fascicolo per la consultazione delle imprese
21	Ordine di servizio per i lavori principali	30 11 2013	Ordine di servizio

5. Tappe e mezzi di verifica delle tappe:

- Tappa 1 - Emissione del decreto di dichiarazione di utilità pubblica in Francia

- Tappa 2 - Completamento della discenderia di Modane
- Tappa 3 - Fine del Progetto preliminare (compresi gli studi ambientali)
- Tappa 4 - Completamento della discenderia di La Praz
- Tappa 5 - Inizio degli studi per il Progetto preliminare
- Tappa 6 - Accordo tra i due Stati
- Tappa 7 - Inizio dei sondaggi in Italia
- Tappa 8 - Accordo di realizzazione della galleria della Maddalena
- Tappa 9 - Rilascio della DUP complementare in Francia
- Tappa 10 - Inizio dei lavori della galleria della Maddalena
- Tappa 11 Creazione del promotore pubblico
- Tappa 12 - Completamento della discenderia di Saint Martin
- Tappa 13 - Inizio degli studi per il Progetto preliminare
- Tappa 14 - Inizio dei lavori della galleria di Saint Martin la Porte
- Tappa 15 - Fine dei sondaggi in Italia
- Tappa 16 - Fine del Progetto definitivo (compresi gli studi ambientali)
- Tappa 17 - Approvazione del progetto definitivo in Italia
- Tappa 18 - Fine della revisione finale del Progetto preliminare di riferimento
- Tappa 19 - Inizio dei lavori di prima fase
- Tappa 20 - Indizione della gara d'appalto per i lavori principali
- Tappa 21 - Ordine di servizio per i lavori principali

II.2.4 Piano d'azione strategico ("PAS")

1. Entro 90 giorni di calendario dalla notifica della decisione che concede il contributo finanziario il beneficiario presenta alla Commissione un piano d'azione strategico (PAS) che costituisce la base della verifica e del controllo dei progressi per tutto il periodo di attuazione dell'azione. Il PAS deve includere un'analisi e informazioni almeno sui punti seguenti:
 - (a) obiettivi intermedi e finali basati sui tempi, sul costo e sui criteri tecnici. Gli obiettivi importanti vanno classificati e contrassegnati come tappe;

- (b) descrizione delle procedure di controllo, dei processi, incluse tutte le misure ambientali con una chiara indicazione delle linee d'autorità e dei meccanismi interni ed esterni di comunicazione;
 - (c) individuazione dei rischi, analisi dei rischi, piano di gestione dei rischi e piano di garanzia della qualità;
 - (d) tappe, in modo da identificare i progressi (e le deviazioni) rispetto all'attuazione programmata dell'azione;
 - (e) possibili fonti di problemi futuri;
 - (f) un calendario basato su una gestione appropriata del progetto che indichi chiaramente il percorso critico derivante dal metodo di gestione del progetto utilizzato per la pianificazione e l'attuazione dell'azione, che includa tutte le attività o i pacchetti di lavoro e indichi le tappe, inclusi gli eventi iniziali e gli eventi finali. Esso deve indicare la base di calcolo della durata complessiva prevista e costituire la base per futuri cambiamenti del piano. Per azioni meno complesse possono essere utilizzati diagrammi di GANTT;
 - (g) principali tassi di performance, in particolare per le attività critiche e risorse corrispondenti stanziare per il raggiungimento dei tassi e delle date prefissati;
 - (h) gli standard nazionali o professionali di gestione dell'azione su cui si basa il piano;
 - (i) informazioni su tutte le azioni di comunicazione e pubblicità pianificate per l'azione, in linea con le disposizioni dell'**articolo II.2.3** e dell'**articolo II.2.5**, paragrafo 2;
 - (j) designazione dei rappresentanti autorizzati di cui all'**articolo III.1.2**.
2. Il PAS deve essere corredato di una descrizione dei sistemi di gestione e controllo degli Stati membri interessati al monitoraggio e al controllo dell'attuazione dell'azione, come indicato al primo paragrafo dell'**articolo II.2.5**. Esso deve includere tutti i piani di audit, nonché una valutazione dopo il completamento dell'azione.
 3. Entro 60 giorni di calendario dal ricevimento del piano la Commissione può formulare osservazioni, che possono includere una richiesta di informazioni complementari da allegare al piano. L'assenza di osservazioni entro questo termine indica l'accettazione del piano. Se del caso, il beneficiario presenta il piano modificato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione.

II.2.5 Responsabilità degli Stati membri

1. Lo Stato membro, in quanto beneficiario o in quanto Stato membro che approva l'azione e menzionato all'**articolo 4 della presente decisione**, informa la Commissione delle misure adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 680/2007 e, in particolare, fornisce una descrizione dei sistemi

di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.

2. Gli Stati membri interessati verificano che sia data adeguata pubblicità ai contributi concessi al fine di far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nell'attuazione delle azioni a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 680/2007.

Articolo II.3: Bilancio di previsione

II.3.1 Costo totale ammissibile previsto dell'azione

Il costo totale ammissibile previsto per l'azione è pari a 2 091 192 000 (in lettere: duemiliardinovantunomilionicentonovantaduemila) EUR

II.3.2 Fonti previste per il cofinanziamento dell'azione

FONTI DI FINANZIAMENTO RISPETTO AL COSTO TOTALE AMMISSIBILE PREVISTO	
1. Bilanci(o) nazionale	1 419 392 000
2. Bilancio regionale/locale	0
3. Promotore dell'azione (pubblico o privato)	0
4. Prestito BEI	0
5. Altri prestiti	0
6. Finanziamento TEN	671 800 000
7. Altre fonti	0
Totale	2 091 192 000

II.3.3 Ripartizione indicativa dei costi ammissibili previsti dell'azione per attività

Attività	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	>2013	TOTALE
COSTI DIRETTI									
Attività 1.1 - Completamento delle ricognizioni in corso in Francia (studi)	3 500 000	6 800 000	27 500 000	14 100 000	2 900 000	0	0	0	54 800 000
Attività 1.2 - Auscultazioni e monitoraggio delle discenderie (studi)	0	1 000 000	1 000 000	2 700 000	5 200 000	5 900 000	6 200 000	0	22 000 000
Attività 1.3 - Discenderia di Saint Martin la Porte (studi)	15 000 000	22 000 000	25 000 000	21 300 000	0	0	0	0	83 300 000
Attività 1.4 – Direzione dei lavori LTF (studi)	6 500 000	6 800 000	7 000 000	5 000 000	0	0	0	0	25 300 000
Attività 1.5 - Galleria di Saint Martin la Porte (studi)	0	0	0	29 200 000	36 200 000	30 700 000	0	0	96 100 000
Attività 1.6 - Galleria della Maddalena (studi)	0	300 000	5 400 000	36 100 000	32 800 000	26 800 000	17 900 000	0	119 300 000
Attività 1.7 - Complementi e revisioni del Progetto preliminare sommario/Progetto preliminare e Progetto preliminare di riferimento/Progetto definitivo (studi)	0	2 300 000	7 200 000	19 000 000	10 400 000	0	0	0	38 900 000
Attività 1.8. Ricognizioni ambientali (studi)	0	0	1 100 000	400 000	192 000	0	0	0	1 692 000
Attività 1.9 - Sondaggi (studi)	0	0	2 500 000	13 600 000	8 500 000	0	0	0	24 600 000
Attività 1.10 - Acquisizioni fondiarie, deviazione di reti, interventi per l'inserimento dei cantieri (lavori)	0	0	2 000 000	8 000 000	10 000 000	64 600 000	99 000 000	0	183 600 000

Attività 1.11 - Altre spese di direzione dei lavori (lavori)	0	0	0	11 800 000	18 100 000	25 600 000	30 200 000	0	85 700 000
Attività 1.12 - Lavori di prima fase	0	0	0	0	0	212 500 000	350 400 000	0	562 900 000
Attività 1.13 - Lavori di seconda fase	0	0	0	0	0	0	793 000 000	0	793 000 000
COSTI DIRETTI TOTALI	25 000 000	39 200 000	78 700 000	161 200 000	124 292 000	366 100 000	1 296 700 000	0	2 091 192 000
2. COSTI INDIRETTI Contributo su base forfettaria: No Percentuale: 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTI TOTALI AMMISSIBILI	25 000 000	39 200 000	78 700 000	161 200 000	124 292 000	366 100 000	1 296 700 000	0	2 091 192 000

II.3.4 Importo indicativo del contributo finanziario per beneficiario

Nome del beneficiario	Importo indicativo per beneficiario in euro
Repubblica francese	234 599 988
Repubblica italiana	437 200 012

II.3.5 Calendario indicativo per l'impegno delle rate individuali

2007	12 500 000 €
2008	19 600 000 €
2009	38 890 000 €
2010	76 046 000 €
2011	55 683 000 €
2012	113 429 000 €
2013	355 652 000 €
TOTALE	671 800 000 €

ALLEGATO III: CONDIZIONI GENERALI

La concessione di un contributo finanziario da parte della Commissione europea è disciplinata dalle presenti condizioni generali. Le condizioni generali impegnano il beneficiario del contributo finanziario, nonché la Commissione europea.

Articolo III.1: Informazioni di carattere amministrativo

III.1.1 Contatti e comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione indirizzata alla Commissione e riguardante la presente decisione deve essere trasmessa per iscritto, con l'indicazione del numero della decisione, al seguente indirizzo:

– Commissione europea

TEN-T EXECUTIVE AGENCY (TEN-T EA)

B-1049 Bruxelles

Belgio

Tel: +32/2/29-91111

Fax: +32/2/29-73727

E-Mail: tent-agency@ec.europa.eu

2. La posta ordinaria si considera ricevuta dalla Commissione alla data in cui è formalmente protocollata dalla Agenzia esecutiva TEN-T.
3. Se il beneficiario invia una lettera raccomandata, fa ricorso ad un servizio di corriere o procede ad una consegna brevi manu, la comunicazione deve essere indirizzata al servizio di posta centrale della Commissione europea:

– Commissione europea

TEN-T EXECUTIVE AGENCY (TEN-T EA)

Avenue du Bourget, 1

B-1140 Bruxelles (Evere)

Belgio

La posta consegnata sarà considerata ricevuta alla data indicata sulla prova di consegna.

4. Le comunicazioni inviate per fax saranno considerate ricevute alla data della prova della trasmissione al numero di fax indicato al paragrafo 1.

Per rispettare le scadenze i documenti possono essere trasmessi via fax. I documenti trasmessi per fax devono essere inviati anche tramite posta ordinaria o servizio di corriere. Essi devono essere identici a quelli trasmessi per fax. In caso di discrepanza tra le due versioni, sarà considerata valida la versione inviata per posta ordinaria o servizio di corriere, con la possibile conseguenza che la scadenza potrebbe non essere stata rispettata.

5. Per la posta elettronica il messaggio si considera ricevuto alla data di effettivo ricevimento. Tuttavia se il beneficiario riceve una risposta che lo invita a spedire il messaggio elettronico a un altro indirizzo, il messaggio sarà considerato ricevuto solo quando arriverà a questo nuovo indirizzo.

Per rispettare le scadenze i documenti possono essere presentati per posta elettronica. A tal fine i documenti che devono essere firmati vanno scannerizzati. I documenti inviati per posta elettronica devono essere inviati anche tramite posta ordinaria o servizio di corriere. Essi devono essere identici a quelli trasmessi per e-mail. In caso di discrepanza tra le due versioni, sarà considerata valida la versione inviata per posta ordinaria o servizio di corriere, con la possibile conseguenza che la data di presentazione venga modificata e che la scadenza non sia quindi rispettata.

Tuttavia, se il documento elettronico è firmato con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12), ed è corredato di una verifica della firma ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 1999/93/CE, i documenti elettronici inviati per posta elettronica non devono essere spediti anche per posta ordinaria o servizio di corriere.

III.1.2 Rappresentanti autorizzati del beneficiario

1. Spetta al beneficiario designare uno o più rappresentanti autorizzati che agiscono a suo nome.
2. Questi rappresentanti autorizzati devono essere adeguatamente autorizzati a impegnare il beneficiario per qualsiasi decisione che debba essere presa a suo nome e saranno il punto di contatto principale per i rappresentanti della Commissione all'interno dell'organizzazione del beneficiario.
3. Il beneficiario deve garantire la presenza continua di almeno un rappresentante autorizzato per tutta la durata dell'azione oggetto della presente decisione.

Articolo III.2:Esecuzione dell'azione

III.2.1 Proprietà/utilizzo dei risultati

1. Salvo diversamente stabilito nella presente decisione, la proprietà dei risultati dell'azione, ivi compresi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché la proprietà delle relazioni e degli altri documenti correlati spetta al beneficiario.
2. Il beneficiario concede alla Commissione il diritto di avvalersi liberamente dei risultati dell'azione come ritiene più opportuno, a condizione che non si vengano a violare gli obblighi di riservatezza o i diritti di proprietà industriale o intellettuale preesistenti.

III.2.2 Riservatezza

La Commissione e il beneficiario si impegnano, anche dopo il completamento dell'azione, a mantenere la massima riservatezza su tutti i documenti, informazioni o altro materiale direttamente correlato all'oggetto dell'azione sovvenzionata che sia debitamente classificato come riservato, qualora la sua divulgazione possa arrecare pregiudizio alla Commissione o al beneficiario.

III.2.3 Informazione e pubblicità

1. Salvo diversamente richiesto dalla Commissione, eventuali pubblicazioni o comunicazioni relative all'azione da parte del beneficiario o dello Stato membro interessato, ai sensi dell'**articolo 4 della presente decisione**, fatte anche nel corso di conferenze o seminari, devono indicare che l'azione ha usufruito di un finanziamento comunitario
2. Qualsiasi pubblicazione o comunicazione da parte del beneficiario o dello Stato membro, ai sensi dell'**articolo 4 della presente decisione**, in qualunque forma e con qualsiasi mezzo, deve indicare che la responsabilità ricade esclusivamente sul suo autore e che la Commissione non è in alcun modo responsabile di eventuali usi che si potrebbero fare delle informazioni ivi contenute, salvo i casi in cui la Commissione abbia previamente approvato tale comunicazione o pubblicazione.
3. Il beneficiario autorizza la Commissione a pubblicare le seguenti informazioni in qualunque forma e con qualsiasi mezzo, anche tramite Internet:
 - nome e indirizzo del beneficiario,
 - oggetto e scopo del contributo finanziario,
 - l'importo concesso e il tasso di finanziamento rispetto al costo totale dell'azione.
4. Su richiesta motivata e debitamente giustificata del beneficiario, la Commissione può accettare di rinunciare a tale pubblicità nel caso in cui la divulgazione delle informazioni di cui sopra rischi di compromettere la sicurezza del beneficiario o di pregiudicarne gli interessi commerciali.

III.2.4 Valutazione

1. La Commissione e il beneficiario possono procedere a una valutazione delle modalità di esecuzione delle azioni nonché dell'impatto della loro attuazione, al fine di stabilire se gli obiettivi previsti, compresi quelli in materia di tutela dell'ambiente, siano stati raggiunti. Se il beneficiario non è uno Stato membro, collabora alla valutazione. Se il beneficiario è un'impresa comune o un'organizzazione internazionale, tale valutazione da parte dello Stato membro non si applica (si veda l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 680/2007).
2. La Commissione può chiedere a uno Stato membro beneficiario di presentare una valutazione specifica delle azioni finanziate a norma del regolamento (CE) n. 680/2007 oppure, eventualmente, di fornirle le informazioni e l'assistenza necessarie per procedere alla valutazione di tali progetti (si veda l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 680/2007).
3. Il beneficiario si impegna a mettere a disposizione della Commissione e/o delle persone da essa autorizzate tutti i documenti o le informazioni che consentano di portare a termine la valutazione e a concedere loro i diritti di accesso a tutti i siti e luoghi in cui l'azione è stata eseguita e a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico.

III.2.5 Aggiudicazione dei contratti

1. Se il beneficiario, per realizzare l'azione, deve concludere contratti e tali contratti costituiscono costi dell'azione rientranti in una voce dei costi diretti ammissibili nel bilancio di previsione, il contratto deve essere da lui aggiudicato all'offerta che presenta il miglior rapporto tra prezzo e qualità; il beneficiario deve aver cura di evitare ogni conflitto di interessi.
2. I contratti possono essere aggiudicati solo alle seguenti condizioni:
 - (a) il ricorso all'aggiudicazione di contratti deve essere giustificato con riferimento alla natura dell'azione e a quanto necessario per la sua attuazione;
 - (b) i compiti e i corrispondenti costi previsti devono essere illustrati in modo dettagliato negli allegati della decisione di concessione del contributo finanziario;
 - (c) il beneficiario s'impegna a stipulare gli accordi necessari perché il contraente rinunci ad ogni diritto nei confronti della Commissione;
 - (d) il beneficiario si impegna a garantire che le disposizioni a lui applicabili relative a conflitto di interessi, proprietà/uso dei risultati, riservatezza, pubblicità, valutazione, sospensione, cessione, accertamenti e revisioni siano applicabili anche al contraente.
3. Il beneficiario deve rispettare le norme sugli appalti contenute nella normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

III.2.6 Conflitto d'interessi

1. Il beneficiario s'impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare qualsiasi rischio di conflitto di interessi che possa incidere sull'attuazione imparziale e obiettiva dell'azione. Un conflitto d'interessi può risultare in particolare da interessi economici, affinità politiche o nazionali, ragioni familiari o affettive o da ogni altra comunanza d'interessi.
2. Qualsiasi situazione che costituisca o possa comportare un conflitto di interessi durante l'attuazione dell'azione deve essere portata senza indugio all'attenzione della Commissione per iscritto. Il beneficiario s'impegna ad adottare immediatamente i provvedimenti necessari per rimediare a questa situazione.
3. La Commissione si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati dal beneficiario siano adeguati e, se necessario, può esigere che questi prenda provvedimenti supplementari, entro il termine accordatogli a tal fine.

III.2.7 Modifiche

1. Modifiche della ripartizione indicativa del bilancio

Durante l'esecuzione dell'azione il beneficiario può adeguare i costi delle singole attività descritte nella ripartizione del bilancio di cui all'**articolo II.3.3**, a condizione che tale adeguamento sia necessario per conseguire gli obiettivi dell'azione e che il trasferimento tra attività non sia superiore al 20% del costo totale ammissibile di cui all'**articolo II.3.1**.

Tuttavia, è necessaria l'approvazione della Commissione se l'adeguamento dei costi tra attività è superiore al 20% dei costi totali ammissibili, anche se la soglia del 20% viene superata a causa dell'effetto cumulativo di diversi piccoli adeguamenti.

Lo stesso vale:

- nei casi di beneficiari multipli, per trasferimenti di bilanci tra beneficiari, vale a dire se il trasferimento tra beneficiari supera il 20% dei costi totali ammissibili dell'azione di cui all'**articolo II.3.1**;
- per i trasferimenti tra costi diretti e indiretti, se non si applica un tasso forfettario per i costi indiretti.

La Commissione approva o rifiuta la richiesta oppure richiede informazioni supplementari entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Se sono richieste informazioni supplementari, il beneficiario dispone di un periodo di 30 giorni di calendario per fornire le informazioni supplementari richieste. In assenza di una risposta della Commissione entro 60 giorni di calendario, la richiesta è considerata accettata. Se la Commissione ha accettato la richiesta, non è necessario modificare la decisione a norma del paragrafo 2.

Per modifiche della ripartizione dei costi di cui all'**articolo II.3.3**, il beneficiario invia la richiesta alla Commissione al più tardi con la richiesta di pagamento del saldo.

2. Altre modifiche dell'azione

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, qualsiasi modifica delle condizioni di concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere oggetto di una modifica della decisione.

Il beneficiario trasmette alla Commissione ogni richiesta di modifica della presente decisione di concessione del contributo finanziario comunitario mediante una lettera specifica, anche se ha già menzionato le modifiche nelle relazioni di cui all'**articolo I.3**. Se il beneficiario non è uno Stato membro, un'impresa comune o un'organizzazione internazionale, la richiesta di modifica deve essere oggetto di previa approvazione dello Stato membro interessato, di cui all'**articolo 4 della presente decisione**.

Le modifiche non devono avere lo scopo o l'effetto di mettere in questione la decisione di concedere il contributo finanziario comunitario e non devono portare ad una violazione del principio della parità di trattamento dei richiedenti.

Quando è il beneficiario a chiedere una modifica, deve inviarne il testo alla Commissione in tempo utile prima dell'inizio dell'effetto previsto, e in ogni caso un mese prima della data di conclusione dell'azione di cui all'**articolo II.2.1**, salvo casi debitamente giustificati dal beneficiario stesso e accettati dalla Commissione.

Articolo III.3:Pagamenti

III.3.1 Richiesta di pagamento e coordinate bancarie

1. I pagamenti sono effettuati in conformità alle condizioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 680/2007.
2. Il conto bancario su cui è versato il contributo finanziario comunitario è quello indicato nel modulo della domanda e nel modulo di identificazione finanziaria.
3. Ogni beneficiario è responsabile della correttezza dei dati bancari inoltrati alla Commissione. In ogni caso per richiedere qualsiasi modifica alle informazioni indicate nel modulo di identificazione bancaria il beneficiario deve trasmettere alla Commissione mediante posta raccomandata un nuovo modulo compilato.

III.3.2 Prefinanziamento

1. Il prefinanziamento è destinato a fornire un fondo di tesoreria al beneficiario.
2. Se è richiesta dalle disposizioni dell'**articolo I.2.1**, il beneficiario è tenuto a presentare una garanzia finanziaria concessagli da un istituto bancario o finanziario autorizzato, avente sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
3. Il garante risponderà al primo richiamo della garanzia, senza chiedere alla Commissione di agire contro l'obbligato principale (il beneficiario).
4. Tale garanzia finanziaria resta in vigore sino al momento in cui i pagamenti finali della Commissione sono equivalenti alla parte dell'importo totale della sovvenzione

corrispondente al prefinanziamento. La Commissione s'impegna a liberare la garanzia nei 30 giorni di calendario successivi a tale data.

III.3.3 Ulteriori pagamenti di prefinanziamento

1. Quando il prefinanziamento è frazionato in più rate, il beneficiario può richiedere un ulteriore pagamento di prefinanziamento soltanto dopo aver utilizzato la percentuale del precedente pagamento specificata nelle disposizioni della decisione in merito a ulteriori prefinanziamenti. Tale domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - il rendiconto dettagliato dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
 - se prevista dalle disposizioni della decisione di concessione del contributo finanziario, una garanzia finanziaria;
 - ogni altro documento eventualmente richiesto a sostegno della domanda di un nuovo pagamento di prefinanziamento.
2. I documenti che corredano la richiesta di pagamento sono elaborati rispettando le disposizioni previste a tale scopo nella decisione di concessione del contributo finanziario.

III.3.4 Pagamenti intermedi

1. Il pagamento intermedio è destinato a rimborsare le spese del beneficiario sulla base di un rendiconto dettagliato dei costi sostenuti, quando l'azione raggiunge un certo grado di realizzazione. Può liquidare interamente o parzialmente l'eventuale prefinanziamento.
2. Alla scadenza prevista nella decisione di concessione del contributo finanziario, il beneficiario presenta richiesta di pagamento intermedio, corredata dei seguenti documenti:
 - (a) una relazione tecnica intermedia;
 - (b) un rendiconto finanziario intermedio dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, strutturato secondo l'articolazione del bilancio di previsione.
3. I documenti che corredano la richiesta di pagamento sono elaborati rispettando le disposizioni dell'**articolo I.3**. Il beneficiario dichiara che le informazioni contenute nella richiesta di pagamento sono complete, esatte e veritiere. In particolare certifica che le spese sostenute possono essere considerate ammissibili in conformità alla decisione di concessione del contributo finanziario, che sono state dichiarate tutte le entrate e che le richieste di pagamento sono sostenute da documenti giustificativi adeguati che possono essere oggetto di controllo.
4. Ricevuti tali documenti, la Commissione dispone del periodo di cui all'**articolo I.3.1** per:
 - (a) approvare la relazione intermedia;

- (b) chiedere al beneficiario documenti giustificativi od ogni altra informazione complementare che essa ritenga necessaria per poter approvare la relazione;
 - (c) rifiutare la relazione e chiedere che le sia presentata una nuova relazione.
5. In assenza di reazione scritta da parte della Commissione entro il periodo d'esame di cui all'**articolo I.3.1**, paragrafo 3, la relazione si considera approvata. L'approvazione della relazione che correda la richiesta di pagamento non comporta il riconoscimento né della sua rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essa contenute.
 6. Se vengono richieste informazioni complementari o una nuova relazione, il termine per l'esame è prorogato del periodo occorrente per ottenere tali informazioni. Tali richieste e la proroga del periodo d'esame vengono notificate al beneficiario mediante un documento ufficiale. Per presentare tali informazioni o i nuovi documenti richiestigli, il beneficiario dispone del periodo indicato all'**articolo I.3.1**, paragrafo 3.
 7. La proroga del termine per l'approvazione della relazione può ritardare il pagamento di un periodo di tempo equivalente.
 8. In caso di rifiuto e di richiesta di una nuova relazione, questa è soggetta alla procedura di approvazione descritta sopra.
 9. In caso di nuovo rifiuto, la Commissione si riserva la possibilità di sopprimere il contributo finanziario.

III.3.5 Pagamento del saldo

1. Il pagamento del saldo, che non può essere rinnovato, è effettuato dopo il termine dell'azione, in base al grado di effettiva attuazione. Esso può anche essere oggetto di un ordine di recupero, se i precedenti pagamenti di prefinanziamento superano l'importo del contributo finanziario finale determinato in conformità alla decisione di concessione del contributo finanziario.
2. Alla scadenza prevista nella decisione di concessione del contributo finanziario, il beneficiario presenta richiesta di pagamento del saldo, corredata dei seguenti documenti:
 - (a) una relazione tecnica finale;
 - (b) un rendiconto finanziario finale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, strutturato secondo l'articolazione del bilancio di previsione e sostenuto da rendiconti dettagliati delle entrate effettive e delle spese finali per l'esecuzione dell'azione.
3. I documenti che corredano la richiesta di pagamento sono elaborati rispettando le disposizioni dell'**articolo I.3.1**. Il beneficiario dichiara che le informazioni contenute nella richiesta di pagamento sono complete, esatte e veritiere. In particolare certifica che le spese sostenute possono essere considerate ammissibili in conformità alla decisione di concessione del contributo finanziario, che sono state dichiarate tutte le entrate e che le richieste di pagamento sono sostenute da documenti giustificativi adeguati che possono essere oggetto di controllo.

4. Ricevuti tali documenti, la Commissione dispone del periodo di cui all'**articolo I.3.1** per:
 - (a) approvare la relazione finale sulla realizzazione dell'azione;
 - (b) chiedere al beneficiario documenti giustificativi od ogni altra informazione complementare che essa ritenga necessaria per poter approvare la relazione;
 - (c) rifiutare la relazione e chiedere che le sia presentata una nuova relazione.
5. In assenza di reazione scritta da parte della Commissione entro il periodo d'esame di cui all'**articolo I.3.1**, paragrafo 3, la relazione si considera approvata. L'approvazione della relazione che correda la richiesta di pagamento non comporta il riconoscimento né della sua rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essa contenute.
6. Le richieste d'informazioni complementari o di una nuova relazione vengono notificate al beneficiario per iscritto. Per presentare tali informazioni o i nuovi documenti richiestigli, il beneficiario dispone del periodo previsto all'**articolo I.3.1**, paragrafo 3.
7. Se sono state richieste informazioni complementari, il termine per l'esame è prorogato del periodo occorrente per ottenere tali informazioni.
8. In caso di rifiuto e di richiesta di una nuova relazione, questa è soggetta alla procedura di approvazione descritta sopra.
9. In caso di nuovo rifiuto, la Commissione si riserva la possibilità di sopprimere il contributo finanziario.

III.3.6 Disposizioni generali sui pagamenti

1. I pagamenti della Commissione sono effettuati in euro. L'eventuale conversione in euro degli importi effettivi dei costi viene effettuata al tasso del giorno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o, in mancanza di questo, al tasso contabile mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul suo sito Internet il giorno in cui la Commissione emette l'ordine di pagamento, salvo disposizioni specifiche previste nella decisione di concessione del contributo finanziario.
2. I pagamenti della Commissione si considerano effettuati alla data in cui sono addebitati sul suo conto.
3. La Commissione può sospendere in qualsiasi momento il termine di pagamento stabilito nella decisione di concessione del contributo finanziario per condurre ulteriori accertamenti comunicando al beneficiario che la sua domanda di pagamento non può essere accolta perché non conforme alle disposizioni della decisione di concessione del contributo finanziario, o perché non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati o perché vi è il sospetto che alcune spese riportate nel rendiconto finanziario non siano ammissibili.
4. La Commissione può anche sospendere i pagamenti in qualsiasi momento in caso di violazione constatata o presunta delle disposizioni della decisione di concessione del

contributo finanziario da parte del beneficiario, per esempio in base agli esiti degli audit e dei controlli.

5. La Commissione notifica tale sospensione al beneficiario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con un mezzo equivalente.
6. La sospensione decorre dalla data di invio della suddetta lettera da parte della Commissione. Il termine di pagamento residuo riprende a decorrere dalla data di registrazione della richiesta di pagamento redatta correttamente, dal ricevimento dei documenti giustificativi chiesti, o alla fine del periodo di sospensione notificato dalla Commissione.
7. Alla scadenza del termine previsto nella decisione di concessione del contributo finanziario il beneficiario ha diritto a un interesse di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro, maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento cui applicare la maggiorazione è il tasso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese nel quale scade il termine di pagamento. La presente disposizione non si applica alle amministrazioni pubbliche nazionali degli Stati membri dell'Unione europea che beneficiano di un contributo finanziario.
8. Gli interessi di mora si applicano al periodo trascorso tra la data di scadenza del termine di pagamento, esclusa, e la data del pagamento quale definita al paragrafo 2 del presente articolo, inclusa. Questi interessi non sono considerati entrate dell'azione ai fini della determinazione del contributo finale. La sospensione del pagamento da parte della Commissione non può essere considerata un ritardo nel pagamento.
9. A titolo eccezionale, quando l'interesse calcolato in conformità delle disposizioni dei paragrafi sette e otto è inferiore o pari a 200 EUR, esso viene versato al beneficiario solo se la domanda viene presentata entro due mesi dalla data in cui ha ricevuto il pagamento tardivo.
10. La Commissione detraerà dal pagamento del saldo al beneficiario gli interessi maturati con prefinanziamenti superiori a 50 000 EUR. Gli interessi non sono considerati un'entrata dell'azione ai sensi dell'**articolo III.3.8**.
11. Nel caso in cui alla fine di ogni esercizio i pagamenti di prefinanziamento superino 750 000 EUR per decisione di concessione di un contributo finanziario, gli interessi sono riscossi per ciascun periodo di rendicontazione. Tenuto conto dei rischi associati al contesto gestionale e alla natura delle azioni finanziate, la Commissione può recuperare gli interessi generati da prefinanziamenti inferiori a 750 000 EUR almeno una volta all'anno.
12. Qualora gli interessi maturati superino il saldo dell'importo dovuto al beneficiario indicato all'**articolo III.3.5**, oppure derivino da un prefinanziamento di cui al precedente **articolo III.3.3**, la Commissione li riscuote in conformità all'**articolo III.3.9**.
13. Alla Commissione non sono dovuti gli interessi che fruttano i prefinanziamenti versati agli Stati membri.

14. Per richiedere informazioni per iscritto sul calcolo del contributo finanziario finale, fornendo le proprie motivazioni in caso di disaccordo, il beneficiario dispone di due mesi dalla data della notifica della Commissione dell'importo finale del contributo finanziario che stabilisce l'ammontare del pagamento del saldo o dell'ordine di riscossione oppure, in assenza di detta comunicazione, dalla data di ricevimento del pagamento del saldo. Trascorso questo termine, le domande non saranno più prese in considerazione. La Commissione s'impegna a rispondere per iscritto, nei due mesi dalla data di ricezione della domanda di informazioni, motivando la sua risposta.
15. Questa procedura non pregiudica il diritto del beneficiario di promuovere un ricorso contro la decisione della Commissione. Conformemente alle disposizioni della pertinente normativa comunitaria, tali ricorsi devono essere inoltrati entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione al ricorrente o, in assenza di notifica, dal giorno in cui quest'ultimo ne ha avuto conoscenza.

III.3.7 Ammissibilità dei costi

1. Per essere considerati ammissibili, i costi dell'azione devono rispettare i criteri generali seguenti:
 - (a) devono essere sostenuti nel corso dell'azione come precisato nella decisione di concessione del contributo finanziario, fatta eccezione per i costi relativi alle relazioni finali e ai certificati riguardanti i rendiconti finanziari e i relativi conti;
 - (b) devono essere in relazione con l'oggetto dell'azione e previsti nel bilancio di previsione dell'azione;
 - (c) devono essere necessari per l'attuazione dell'azione oggetto del contributo finanziario;
 - (d) devono essere identificabili e verificabili, in particolare registrati nella contabilità del beneficiario e determinati conformemente ai principi contabili applicabili del paese in cui è stabilito il beneficiario e alle pratiche consuete di contabilizzazione dei costi del beneficiario;
 - (e) devono essere conformi alle leggi fiscali e sociali applicabili;
 - (f) devono essere ragionevoli e giustificati nonché rispondenti ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda l'efficienza e l'economicità.
2. Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere un raffronto diretto dei costi e delle entrate dichiarati in relazione all'azione con i conti e i documenti giustificativi corrispondenti.
3. I costi diretti ammissibili dell'azione sono i costi che, tenuto debitamente conto delle condizioni di ammissibilità enunciate al punto 1, sono identificabili come costi specifici direttamente associabili all'esecuzione dell'azione e, pertanto, a essa direttamente imputabili. Sono ammissibili in particolare i seguenti costi diretti, purché soddisfino i criteri definiti al paragrafo precedente:

- (a) i costi del personale addetto all'azione, corrispondenti alle retribuzioni in termini reali più i contributi sociali e altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione, purché non eccedano i tassi medi corrispondenti alla normale prassi retributiva del beneficiario;
 - (b) i corrispondenti costi salariali del personale delle amministrazioni nazionali sono ammissibili nella misura in cui sono connessi al costo delle attività che l'autorità pubblica non avrebbe realizzato se il progetto in questione non fosse stato avviato;
 - (c) le spese di viaggio e di soggiorno del personale partecipante all'azione, purché corrispondano alle prassi consuete del beneficiario per le spese di trasferta e non eccedano i tariffari approvati ogni anno dalla Commissione;
 - (d) i costi per l'acquisto di attrezzature (nuove o di seconda mano), purché tali beni vengano ammortizzati secondo le norme fiscali e contabili applicabili al beneficiario e generalmente ammesse per beni della medesima natura. La Commissione prenderà in considerazione solo la quota di ammortamento di tali beni corrispondente alla durata dell'azione e al tasso effettivo di utilizzo ai fini dell'azione, salvo se la natura e/o il contesto di utilizzo del bene in oggetto giustificano un diverso computo da parte della Commissione;
 - (e) i costi dei materiali di consumo e delle forniture, a condizione che siano individuabili e imputabili all'azione;
 - (f) costi derivanti da altri contratti aggiudicati dal beneficiario ai fini dell'esecuzione dell'azione;
 - (g) i costi derivanti direttamente da requisiti imposti dalla decisione di concessione del contributo finanziario (diffusione di informazioni, valutazione specifica dell'azione, verifiche contabili, traduzioni, riproduzione ecc.), compresi i costi di eventuali servizi finanziari (in particolare il costo delle garanzie finanziarie).
4. I costi indiretti ammissibili dell'azione sono quelli che, tenuto debitamente conto delle condizioni di ammissibilità enunciate al paragrafo 1, non sono identificabili come costi specifici direttamente associabili alla realizzazione dell'azione e, pertanto, a essa direttamente imputabili, ma che sono stati nondimeno sostenuti in relazione ai costi diretti ammissibili dell'azione. Tali costi non possono comprendere alcun costo diretto ammissibile.
5. I costi indiretti sostenuti per realizzare l'azione sono ammissibili a concorrenza di un forfait massimo pari al 7% del totale dei costi diretti ammissibili. Se tale disposizione è prevista dalla decisione di concessione del contributo finanziario, non è necessario che detti costi indiretti siano giustificati da documenti contabili.
6. I seguenti costi non sono ammissibili:
- (a) rendimento del capitale;
 - (b) debiti e relativi oneri;
 - (c) accantonamenti per perdite o eventuali debiti futuri;

- (d) interessi passivi;
 - (e) crediti dubbi;
 - (f) perdite dovute a operazioni di cambio;
 - (g) l'IVA, a meno che il beneficiario non sia in grado di dimostrare di non poterla recuperare (articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 680/2007);
 - (h) i costi dichiarati dal beneficiario nell'ambito di un'altra azione o di un altro programma di lavoro cui è concesso un contributo finanziario comunitario;
 - (i) le spese eccessive o sconsiderate.
7. Gli eventuali apporti in natura non costituiscono costi ammissibili. Tuttavia, la Commissione può accettare, se necessario e appropriato, che il cofinanziamento dell'azione sia costituito interamente o parzialmente da contributi in natura. In tal caso il valore dei contributi non deve eccedere:
- (a) i costi effettivamente sostenuti e debitamente giustificati dai documenti contabili dei terzi che hanno fornito al beneficiario questi contributi a titolo gratuito sostenendo i costi corrispondenti;
 - (b) i costi generalmente accettati sul mercato considerato per il tipo di apporto in questione quando non sono sostenute spese.
8. Sono esclusi da questa possibilità i contributi di tipo immobiliare.
9. In caso di cofinanziamento in natura, ai contributi viene attribuito un valore finanziario e il corrispondente valore è iscritto ai costi dell'azione tra i costi non ammissibili e alle entrate dell'azione come cofinanziamento in natura.
10. I costi indiretti non sono ammissibili nel caso che il contributo finanziario per un'azione sia stato accordato a un beneficiario che, nel periodo in questione, riceve già dalla Commissione una sovvenzione di funzionamento.

III.3.8 Calcolo dell'importo finale del contributo finanziario

1. Fatte salve le informazioni ottenute successivamente a norma dell'**articolo III.6**, la Commissione stabilisce l'importo del pagamento finale da concedere al beneficiario sulla base dei documenti indicati all'**articolo III.3.5**.
2. L'importo totale corrisposto al beneficiario dalla Commissione non può in alcun caso superare l'importo massimo del contributo finanziario stabilito nella corrispondente decisione, anche se i costi effettivi totali ammissibili superano i costi totali stimati ammissibili indicati nella decisione di concessione del contributo finanziario.
3. Nel caso che i costi reali ammissibili al termine dell'azione risultino inferiori al totale dei costi ammissibili previsti, la partecipazione della Commissione è limitata all'importo calcolato applicando la percentuale specificata nella decisione di concessione del contributo finanziario ai costi reali ammissibili approvati dalla Commissione.

4. Il beneficiario accetta che il contributo finanziario sia limitato all'importo necessario per far quadrare le entrate e le spese dell'azione e che in nessun caso esso gli procuri un profitto.
5. Per profitto si intende l'eventuale eccedenza dell'insieme delle entrate effettive attinenti all'azione rispetto all'insieme dei costi effettivi della medesima. Le entrate effettive da considerare sono quelle accertate, generate o confermate alla data in cui il beneficiario predispone la domanda di pagamento del saldo per un finanziamento che non sia il contributo finanziario della Comunità, cui si somma l'importo del contributo finanziario calcolato applicando i principi di cui ai paragrafi 2 e 3. Saranno presi in considerazione solo i costi effettivi che rientrano nelle categorie indicate nell'importo previsto; i costi non ammissibili vengono finanziati, in ogni caso, mediante risorse non comunitarie.
6. Ogni eccedenza così determinata comporta una riduzione corrispondente dell'importo del contributo finanziario.
7. Fermo restando il diritto di sopprimere il contributo finanziario, e impregiudicato il diritto della Commissione di applicare le sanzioni indicate, qualora l'azione non sia attuata o lo sia in modo inadeguato, parziale o tardivo, la Commissione può ridurre il contributo finanziario inizialmente previsto proporzionalmente all'effettiva realizzazione dell'azione secondo i termini enunciati nella decisione di concessione del contributo finanziario.
8. In base all'importo del pagamento finale così calcolato e all'ammontare cumulativo dei pagamenti già effettuati secondo i termini della decisione di concessione del contributo finanziario, la Commissione stabilisce l'importo del pagamento del saldo quale somma ancora dovuta al beneficiario. Quando l'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati supera l'importo del contributo finanziario finale, la Commissione emette un ordine di recupero per l'importo in eccesso.

III.3.9 Recupero

1. Qualora siano stati versati al beneficiario importi non dovuti oppure se il recupero è giustificato in base alle condizioni della decisione di concessione del contributo finanziario, il beneficiario si impegna a rimborsare alla Commissione tali importi alle condizioni ed entro la scadenza da essa stabilite.
2. Se il beneficiario non effettua il pagamento entro la data stabilita dalla Commissione, all'importo dovuto si applicano interessi al tasso indicato all'**articolo III.3.6**. Gli interessi di mora si applicano al periodo trascorso tra la data di scadenza stabilita per il pagamento, esclusa, e la data alla quale la Commissione riceve il pagamento integrale degli importi ad essa dovuti, inclusa.
3. Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull'importo in conto capitale.
4. Se il pagamento non è effettuato entro la data stabilita, le somme dovute alla Commissione possono essere recuperate mediante compensazione detraendole da eventuali importi spettanti al beneficiario, dopo averlo informato in merito mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equivalente, oppure

attingendo dalla garanzia finanziaria, se prevista. In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee, la Commissione può procedere al recupero mediante compensazione prima della data prevista per il pagamento. Non è necessario l'accordo preliminare del beneficiario.

5. Le spese bancarie generate dal recupero degli importi dovuti alla Commissione sono a carico esclusivo del beneficiario.
6. Il beneficiario è informato che, a norma dell'articolo 256 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione può formalizzare la constatazione di un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati, mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo. Questa decisione può essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
7. Per il rimborso degli importi che devono essere recuperati dalla Commissione è concesso un periodo di 45 giorni di calendario. Tuttavia, se il beneficiario è uno Stato membro, è concesso un periodo di quattro mesi. Tale periodo inizia a decorrere dalla data di ricevimento della lettera notificata dalla Commissione in cui si chiede il rimborso (nota di addebito).

III.3.10 Sanzioni pecuniarie

1. A norma del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il beneficiario dichiarato gravemente inadempiente ai suoi obblighi è passibile di sanzioni pecuniarie che possono andare dal 2% al 10% del valore del contributo finanziario della Comunità, tenendo debitamente conto del principio della proporzionalità.
2. Tale percentuale può essere portata dal 4% fino al 20% in caso di recidiva nei cinque anni successivi alla prima inadempienza accertata. L'eventuale decisione della Commissione di applicare queste sanzioni pecuniarie è notificata al beneficiario per iscritto.

Articolo III.4: Sospensione, riduzione, annullamento e soppressione del contributo finanziario della Comunità

III.4.1 Sospensione

1. Il beneficiario può sospendere la realizzazione dell'azione, se questa si rivela impossibile o troppo difficile a causa di circostanze eccezionali, e segnatamente in caso di forza maggiore. Esso ne informa la Commissione senza indugio, fornendo tutte le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevedibile di ripresa dell'attuazione dell'azione.
2. Se la Commissione non procede a annullare il contributo a norma dell'**articolo III.4.2.2**, il beneficiario riprende la realizzazione dell'azione non appena le circostanze lo consentono e ne informa la Commissione. La durata dell'azione viene prorogata per la durata equivalente al periodo di sospensione.

3. Con una modifica della decisione di concessione del contributo finanziario sarà prorogata la durata dell'azione e saranno effettuate le eventuali modifiche necessarie per adattare l'azione alle nuove condizioni di attuazione.
4. La Commissione può decidere di sospendere o ridurre l'importo del contributo finanziario conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 680/2007 (cfr. l'**articolo III.4.2.2**, paragrafo 2).

III.4.2 Soppressione del contributo finanziario

III.4.2.1 Da parte del beneficiario

1. In casi debitamente giustificati il beneficiario può in qualsiasi momento rinunciare in tutto o in parte al contributo finanziario, informandone la Commissione per iscritto con almeno 60 giorni di calendario di anticipo e dichiarando i motivi dell'impossibilità di proseguire l'azione oggetto del contributo, senza dover versare alcuna indennità.
2. Se non viene fornita alcuna motivazione, oppure se la Commissione non le accetta, la Commissione può richiedere il rimborso totale o parziale di somme già corrisposte in forza della decisione di concessione del contributo finanziario sulla base delle relazioni tecniche e dei rendiconti finanziari da essa approvati, proporzionalmente alla gravità delle inadempienze in questione e dopo aver consentito al beneficiario di formulare le proprie osservazioni.

III.4.2.2 Da parte della Commissione

1. Le condizioni a cui la Commissione può annullare, sospendere o sopprimere il contributo finanziario sono stabilite all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 680/2007.
2. In particolare, l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 680/2007 dispone che previo esame adeguato e dopo aver fornito ai beneficiari e agli Stati membri interessati la possibilità di presentare le loro osservazioni entro una determinata scadenza, la Commissione:
 - (a) sopprime, tranne nei casi debitamente giustificati, il contributo finanziario concesso per azioni la cui realizzazione non è iniziata entro i due anni successivi alla data di inizio dell'azione stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo;
 - (b) può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo finanziario:
 - i) in caso di irregolarità commesse nell'attuazione dell'azione, in relazione alle disposizioni del diritto comunitario; nonché
 - ii) in caso di inosservanza di una delle condizioni che disciplinano l'assegnazione del contributo finanziario, in particolare se una modifica importante che influisce sulla natura di un'azione o sulle modalità di attuazione è stata apportata senza l'approvazione della Commissione;

- (c) può, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, chiedere il rimborso del contributo finanziario concesso se, entro quattro anni dalla data di conclusione stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo, la realizzazione dell'azione che ne beneficia non è stata completata.
3. La Commissione può recuperare la totalità o parte delle somme già versate:
- (a) ove necessario, in particolare a seguito di annullamento, soppressione o riduzione del contributo finanziario o di richiesta di rimborso del contributo finanziario; oppure
 - (b) in caso di cumulo di contributi finanziari comunitari per un'azione.
4. Oltre che per i motivi sopra indicati, la Commissione può decidere di annullare, sospendere o sopprimere in tutto o in parte il contributo finanziario senza essere tenuta a corrispondere alcuna indennità anche nelle circostanze seguenti:
- (a) in caso di modifiche alla situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o societaria del beneficiario tali da incidere in maniera sostanziale sulla decisione di concessione del contributo finanziario o da mettere in discussione la decisione stessa;
 - (b) qualora il beneficiario non ottemperi a un obbligo sostanziale derivante dalle condizioni della decisione di concessione del contributo finanziario e dei relativi allegati;
 - (c) se l'azione è stata sospesa a causa di circostanze eccezionali, segnatamente in caso di forza maggiore;
 - (d) se il beneficiario è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o qualsiasi altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, o se è in corso un procedimento di tal genere a suo carico;
 - (e) se nei confronti del beneficiario è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato per un reato riguardante la condotta professionale;
 - (f) se il beneficiario è stato colpevole di gravi errori professionali, accertati con ogni mezzo;
 - (g) se il beneficiario non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese in cui è stabilito;
 - (h) se il beneficiario è oggetto di una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari della Comunità;
 - (i) se il beneficiario, per ottenere il contributo finanziario della Comunità stabilito dalla decisione di concessione del contributo finanziario, ha dichiarato il falso o presentato relazioni non corrispondenti alla realtà.

III.4.2.3 Procedura di soppressione

1. La procedura viene avviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con un mezzo equivalente.
2. Nei casi indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c), e al paragrafo 4, lettere a), b) e d) di cui sopra, il beneficiario dispone di un termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni e per prendere gli eventuali provvedimenti necessari per assicurare la continuità del rispetto degli obblighi impostigli dalla decisione di concessione del contributo finanziario. Se la Commissione non conferma l'accettazione delle sue osservazioni in forma di accordo scritto entro i 30 giorni di calendario successivi al ricevimento delle stesse, la procedura di soppressione prosegue.
3. In caso di preavviso, la soppressione ha effetto alla fine del termine di preavviso, che inizia a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della decisione della Commissione di sopprimere il contributo finanziario.
4. Qualora non sia stato dato alcun preavviso nei casi indicati alle lettere c), e), f), g), h) e i) di cui sopra, la soppressione ha effetto dal giorno successivo alla data di ricevimento della notifica della decisione della Commissione di sopprimere il contributo finanziario.

III.4.2.4 Effetti della soppressione

1. In caso di soppressione, i pagamenti della Commissione sono limitati ai costi ammissibili realmente sostenuti dal beneficiario alla data effettiva della soppressione, nel rispetto delle disposizioni della decisione di concessione del contributo finanziario. Non vengono presi in considerazione i costi relativi agli impegni già assunti, ma da attuare dopo la data suddetta.
2. Il beneficiario dispone di un termine di 60 giorni, con decorrenza dalla data alla quale si applica la soppressione del contributo notificatagli dalla Commissione, per presentare la richiesta di pagamento finale conformemente alla decisione di concessione del contributo finanziario. In assenza di questa domanda entro il termine prescritto, la Commissione non procede al rimborso delle spese sostenute dal beneficiario fino alla data di soppressione e recupera ogni importo il cui utilizzo non sia giustificato da relazioni tecniche e da rendiconti finanziari da essa approvati.
3. In via eccezionale, allo scadere del preavviso di cui sopra, se la Commissione sopprime il contributo finanziario perché il beneficiario non ha presentato la relazione tecnica e il rendiconto finanziario finali entro il termine di cui alla decisione di concessione del contributo finanziario e non ha ancora ottemperato a quest'obbligo nei due mesi che seguono il sollecito notificatogli per iscritto dalla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con un mezzo equivalente, la Commissione non procede al rimborso delle spese sostenute dal beneficiario fino alla data di conclusione dell'azione. La Commissione recupererà inoltre ogni importo il cui utilizzo non sia giustificato da relazioni tecniche e finanziarie da essa approvate.

III.4.3 Termini per l'annullamento del contributo finanziario

Salvo i casi debitamente giustificati e accettati dalla Commissione, il contributo finanziario della Comunità concesso per un'azione che non è stata avviata nei due anni successivi alla data di inizio prevista di cui all'**articolo II.2.1**, sarà annullato dalla Commissione (cfr. articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 680/2007). Il contributo è rimborsato alla Commissione entro il termine indicato all'**articolo III.3.10**.

III.4.4 Rimborso del contributo finanziario della Comunità

Se entro quattro anni dalla data di completamento di cui all'**articolo II.2.1** l'azione non è stata completata, la Commissione può chiedere, nel rispetto del principio di proporzionalità, il rimborso del contributo finanziario della Comunità versato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti (cfr. articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 680/2007).

III.4.5 Diritto di formulare osservazioni

1. Prime di procedere alla sospensione, alla riduzione, all'annullamento o alla soppressione della decisione di concessione del contributo finanziario della Comunità, in particolare a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 680/2007, la Commissione chiede al beneficiario di presentare preventivamente le proprie osservazioni.
2. Qualora il beneficiario non sia uno Stato membro né un'organizzazione internazionale, la Commissione chiede anche allo Stato membro interessato, di cui all'**articolo 4 della presente decisione**, di presentare le sue osservazioni.

Articolo III.5: Cessione di diritti e obblighi

1. Non è consentito cedere i crediti detenuti nei confronti della Commissione.
2. A titolo eccezionale, in casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la cessione a un terzo della responsabilità di eseguire l'azione e dei pagamenti diretti che ne derivano, previa domanda scritta motivata del beneficiario. La Commissione deve esprimere il suo eventuale accordo per iscritto prima della cessione prevista. In mancanza dell'autorizzazione di cui sopra o in caso di inosservanza delle condizioni cui è subordinata, la cessione non è opponibile alla Commissione e non ha alcun effetto nei suoi confronti.
3. In nessun caso detta cessione può liberare il beneficiario dai suoi obblighi derivanti dalla decisione.
4. La cessione è valida solo se il terzo soddisfa tutti i criteri di ammissibilità applicabili al momento della selezione dell'azione per il ricevimento del contributo finanziario.
5. I pagamenti non versati al beneficiario ma direttamente agli organi di esecuzione conformemente al modulo di identificazione finanziaria presentato dal beneficiario non sono considerati una cessione.
6. Qualora i beneficiari siano uno Stato membro o un'organizzazione internazionale, e designino sotto la loro responsabilità un'impresa pubblica o privata o un ente

pubblico o privato per l'attuazione dell'azione e designino questo stesso ente come titolare del conto bancario per il versamento del contributo finanziario della Comunità, i costi ammissibili dell'impresa pubblica o privata o dell'ente pubblico o privato incaricato dell'attuazione dell'azione sono assimilati ai costi ammissibili del beneficiario, di cui all'**articolo III.2.7**.

Articolo III.6: Controlli e Audit

III.6.1 Accesso al sito

1. Il beneficiario concede un accesso illimitato al personale della Commissione o a ogni organismo esterno da essa delegato alla sede di esecuzione dell'azione, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e emergenza applicabili.
2. Inoltre, il beneficiario offre la sua piena cooperazione per facilitare il compito di supervisione del personale della Commissione e intraprende ogni sforzo ragionevole per soddisfare le richieste di accesso a documenti, informazioni, lavori e simili.

III.6.2 Obblighi del beneficiario

1. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 680/2007 gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario delle azioni in stretta collaborazione con la Commissione e certificano che le spese sono state effettivamente sostenute e sono conformi alle azioni. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione durante i controlli in loco.
2. Il beneficiario si impegna a fornire alla Commissione, o a ogni altro organismo esterno da questa delegato, tutti i dati particolareggiati richiestigli, anche su supporto elettronico, per accertare la corretta attuazione dell'azione.
3. Per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data alla quale gli è stato pagato il saldo degli importi dovutigli, il beneficiario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti originali, in particolare quelli contabili e fiscali, oppure, in casi eccezionali debitamente giustificati, le copie autenticate dei documenti originali relativi all'azione.
4. Il beneficiario accetta che la Commissione, per il tramite diretto dei suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno abilitato a tal fine, abbia la facoltà di procedere ad un audit sull'utilizzo del contributo finanziario. Verifiche contabili possono avvenire per tutto il periodo di attuazione dell'azione fino al pagamento del saldo e per un ulteriore periodo di cinque anni dopo la data di pagamento di quest'ultimo. Se del caso, i risultati della revisione contabile possono indurre la Commissione a decisioni di recupero.
5. Il beneficiario si impegna ad assicurare al personale della Commissione, così come a persone esterne autorizzate dalla Commissione, adeguato diritto di accesso alla sede nella quale viene eseguita l'azione e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per condurre a buon fine tali verifiche contabili.

III.6.3 OLAF

A norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, e conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 680/2007, anche l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla legislazione comunitaria per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. Se del caso, i risultati di tali controlli possono indurre la Commissione a decisioni di recupero.

III.6.4 Corte dei conti

Le condizioni che disciplinano l'assegnazione del contributo finanziario della Comunità possono prevedere in particolare una supervisione e controlli finanziari effettuati dalla Commissione, o da un rappresentante da questa autorizzato, nonché verifiche, eventualmente in loco, da parte della Corte dei conti, che ha gli stessi diritti della Commissione in materia di accesso in relazione a controlli e audit.

III.6.5 Scambio di informazioni

Lo Stato membro interessato e la Commissione si scambiano immediatamente tutte le informazioni pertinenti relative ai risultati dei controlli effettuati.

Articolo III.7: Protezione dei dati

1. I dati personali contenuti nella decisione di concessione del contributo finanziario sono trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati sono trattati unicamente ai fini dell'esecuzione e del seguito della decisione di concessione del contributo finanziario da parte della Direzione generale dell'energia e dei trasporti della Commissione europea, fatta salva l'eventuale trasmissione agli organi responsabili del controllo e della revisione contabile, alla Corte dei conti europea, all'Istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) al fine di tutelare gli interessi finanziari della Commissione.
2. Il beneficiario può, su richiesta scritta, avere accesso ai suoi dati personali e correggere ogni dato erroneo o incompleto. Per qualsiasi domanda relativa al trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può rivolgersi alla Direzione generale energia e trasporti della Commissione europea. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, in qualsiasi momento il beneficiario può inoltrare un ricorso presso il Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo III.8: Composizione dei conflitti – Foro competente

1. A norma dell'articolo 230 del trattato CE, la presente decisione di concessione del contributo finanziario è disciplinata dal diritto comunitario.

2. Contro le decisioni della Commissione concernenti l'applicazione della decisione di concessione del contributo finanziario il beneficiario può presentare ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee nonché, per impugnazione, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.